DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1999

recante modifica della decisione 95/453/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Repubblica di Corea

[notificata con il numero C(1999) 2062]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/530/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi [1], modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE [2], in particolare l'articolo 9,

(1) considerando che, a norma dell'articolo 1 della decisione 95/453/CE della Commissione, del 23 ottobre 1995, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Repubblica di Corea [3], la «National Fishery Products Inspection Station (NFPIS)» del «Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries» è l'autorità competente nella Repubblica di Corea per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/492/CEE;

(2) considerando che, a seguito di una ristrutturazione dell'amministrazione coreana, l'autorità competente in materia di certificati sanitari per i prodotti della pesca (AQIS) è passata dalle dipendenze del «Ministry of Agriculture and Forestry» a quelle del «Ministry of Maritime Affairs and Fisheries» e che questa nuova autorità è in grado di verificare efficacemente l'applicazione della normativa in vigore; che è quindi necessario modificare la designazione dell'autorità competente stabilita dalla decisione 97/427/CE;

(3) considerando che è opportuno armonizzare il titolo della decisione 95/453/CE con gli articoli della presente decisione, in particolar modo per precisare che questa stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati o trasformati originari della Repubblica di Corea;

(4) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 95/453/CE è modificata come segue:

1) Il titolo è sostituito dal testo seguente:

«Decisione della Commissione del 23 ottobre 1995 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Repubblica di Corea»

2) L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 1*

La "National Fishery Products Inspection Station (NFPIS)" del "Ministry of Maritime Affairs and Fisheries" è l'autorità competente nella Repubblica di Corea per la verifica e la certificazione della conformità di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini con le disposizioni della direttiva 91/492/CEE.»

3) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 2*

I molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini originari della Repubblica di Corea e destinati all'alimentazione umana devono essere originari delle zone di produzione autorizzate che figurano in allegato.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 268 del 24.9.1991, pag. 1.
[2] GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.
[3] GU L 264 del 7.11.1995, pag. 35.